



COMUNE DI BARBIANELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19/08/2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI BARBIANELLO E ANNESSO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **ventuno** e minuti **trenta** nella Sala Consiliare.

Prevvia notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano Presenti::

Cognome e Nome	Presente
1. FALBO Giorgio - Presidente	Sì
2. CARINI Andrea - Consigliere	Sì
3. BERGOMI Maurizio - Consigliere	Sì
4. BELTRAMI Paola - Consigliere	Sì
5. BRANCACCI Sergio - Consigliere	No
6. MANTOVAN Paolo - Consigliere	Sì
7. FERLINI Giuseppe - Consigliere	No
8. RAINA Roberto - Consigliere	Sì
9. VIDALI Giampaolo - Consigliere	No
10. COLLI Giuliana - Consigliere	No
11. GRAMEGNA Mattia - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 4	

Partecipa il Segretario Comunale **MAGGIORI Dott. Gabriele**

Il Signor **FALBO Giorgio** nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19/08/2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI BARBIANELLO E ANNESSO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premesso che:

la *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito **TU**), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;

per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;

secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;

in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);

a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4);

premesso che:

L'Ente, ha predisposto un proprio **Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche**, descrittivo, che alla presente si allega (**Allegato A**);

inoltre, preso atto delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, ha compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte;

tali schede costituiscono un "**modello standard dell'atto di ricognizione**" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (**Allegato B**);

quindi, esaminato e condiviso il **Piano di revisione, composto dagli Allegati A e B**, questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 24 del TU;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con 7 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 consiglieri astenuti, il consiglio comunale;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegati A e B**);
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 24 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con 7 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 consiglieri astenuti:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

COMUNE DI BARBIANELLO
PROVINCIA DI PAVIA

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

PARERE



Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di BARBIANELLO ricevuta in data .26.09.2017 la proposta di delibera di C..C. e relativi allegati avente per oggetto:

*REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175,
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100-RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE*

CONSTATATO

che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO

che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni ivi previste; che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ACCERTATO

che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pinarolo Po e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO

Che il comune di Barbianello attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

01599690185	BRONI STRADELLA Spa	1994	1,0953	raccolta trasporto smaltimento rifiuti e altro
00465790186	ACAOP Spa	1995	1,661	servizio idrico integrato
02419480187	BRONI STRADELLA Pubblica Srl	2011	1,8496	gestione reti fognarie e impianti depurazione raccolta acque reflue

Che tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015 con decisione motivata di conservarne la proprietà,;

che dalla predetta situazione non sono state segnalate modifiche in quanto il comune non ha dismesso le suddette partecipazioni societarie poiché le due società di cui l'Amministrazione possiede una quota seppur minoritaria, svolgono servizi a favore della collettività, rientranti anche fra quelle istituzionalmente affidate all'Ente Locale ed in particolare il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)

VISTI

il parere favorevole del responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L.8/6/1990, n° 142, in ordine alla regolarità tecnica, in atti;

il parere favorevole del responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 53 L.8/6/1990, n° 142, in ordine alla regolarità contabile, in atti;

esprime il proprio
PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera di C.C. n. 20 del 30/09/2017

Adro, 27 settembre 2017.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott. Romano Roberto BENEDINI)

- firmato digitalmente-

COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100. Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Barbianello e annesso piano di razionalizzazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Barbianello lì 22.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to rag. Paola Boschini)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, ai sensi degli artt. 49, 147 bis, 153, comma 5, D.lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, in merito alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

Barbianello lì 22.09.2017

IL RESPONSABILE del servizio
FINANZIARIO

(F.to rag. Paola Boschini)

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
F.to : FALBO Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to : MAGGIORI Dott. Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13 OTT. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello, li 13 OTT. 2017

Il Segretario Comunale
F.to : MAGGIORI Dott. Gabriele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Città, li 13 OTT. 2017



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

- ☐ Si certifica che il 28-set-2017 la suesesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- ☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134- comma 4° - DLgs 267/2000.

Li, 28-set-2017

Il Segretario Comunale
MAGGIORI Dott. Gabriele